



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 85 LEGISLATURA N. X

DE/VP/AEA    Oggetto: R.D.L.n. 3267/1923 - R.D. n. 1126/1926, vincolo  
0 NC                    idrogeologico. L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale  
   regionale. Emanazione delle prescrizioni di massima e  
Prot. Segr.                    polizia forestale per il pascolo nei boschi e nei  
1488    terreni pascolivi

Lunedì 14 novembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI     | Presidente     |
| - ANNA CASINI         | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI       | Assessore      |
| - FABRIZIO CESETTI    | Assessore      |
| - MORENO PIERONI      | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

E' assente:

- |                |           |
|----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: R.D.L. n. 3267/1923 – R.D. n. 1126/1926, vincolo idrogeologico. L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale. Emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Forestazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Forestazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di emanare le prescrizioni di massima e polizia forestale regionali per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi, riportate nell'allegato A della presente deliberazione, parte integrante della stessa;
2. di comunicare il presente atto alle Unioni montane ed al Corpo Forestale dello Stato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Censcioli)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento*

1. R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.";
2. R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.";
3. Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, "Piano forestale regionale (PFR) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4";
4. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale";
5. Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12, "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale"";
6. D.G.R. 21 febbraio 2011, n. 204 "Risoluzione n. 61/193 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 – 2011 Anno Internazionale delle Foreste: "Celebrating forests for people". D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale, azione chiave 5. Istituzione del "Tavolo regionale per le foreste";
7. D.G.R. 22 aprile 2013, n. 586, concernente "RDL n. 3267/1923 e RD n. 1126/1926. Revoca delle DD.GG.RR nn. 671/2005, 101/2007 e 446/2009 – Sostituzione dell'articolo 5, comma 5, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (allegato 1, DGR n. 2585/2001) ed attribuzione al Tavolo regionale per le foreste delle funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale già della Commissione forestale.".
8. D.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1195, "Modifiche alla D.G.R. n. 204/2011 - Ridefinizione dei componenti del Tavolo regionale per le foreste a seguito della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 13/2015 ed aggiornamento della denominazione delle parti rappresentate.".

### *Motivazione*

L'articolo 11, comma 2, della regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, demanda alla Giunta regionale l'emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale per i terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 ed al R.D. n. 1126/1926.

A seguito di un processo formativo delle nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi, che sostituiscono le analoghe emanate dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura provinciali agli inizi degli anni sessanta, processo che ha coinvolto il Tavolo regionale per le foreste di cui alla DGR n. 204/2011 e s.m., si propone di emanare dette nuove prescrizioni, semplificative delle precedenti, che risultano datate e riferite ad una situazione socio-economica del comparto zootecnico che ancora poteva determinare dissesti idrogeologici ed i danni pubblici di cui all'art. 1 del RDL n. 3267/1923.

*W*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Stante la crisi del settore ed il ridottissimo numero di capi pascolanti rispetto al passato, anche su stimolo di numerosi allevatori marchigiani, si sono ritenuti più che maturi i tempi per l'emanazione di quanto riportato nell'allegato A della presente proposta di atto deliberativo, parte integrante dello stesso.

All'uopo il Tavolo regionale per le foreste ha incaricato un gruppo di lavoro interno che ha presentato la proposta nel corso della riunione plenaria del Tavolo del 21 ottobre 2016.

Il Tavolo ha fornito alla Giunta regionale il supporto tecnico consultivo in materia, così come previsto dalla DGR n. 586/2013.

In particolare, dell'originale proposta del gruppo di lavoro, è condivisibile il fatto di spostare ulteriormente l'inizio del divieto di pascolo al di sopra dei 1.000 m. s.l.m. dal 1° dicembre al 15 dicembre di ogni anno, stante i cambiamenti climatici che si stanno registrando e che determinano, ormai da anni, nevicate più tardive rispetto al passato.

Per il resto il testo illustrato è stato condiviso dai membri del Tavolo.

Le prescrizioni di massima e polizia forestale per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi sottoposti a vincolo idrogeologico riportate nell'allegato A della presente proposta di deliberazione, parte integrante della stessa.

*Esito dell'istruttoria*

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto deliberativo di competenza della Giunta regionale.

Il responsabile del procedimento

(Giulio Cicalè)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente

(Loredana Borraccini)

9



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

La dirigente del servizio  
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Fabrizio Costa)



ALLEGATO A

*Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali  
per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi*

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPI

**Art. 1 – Ambito di applicazione e scopi.**

1. Le presenti prescrizioni di massima e polizia forestale, redatte sotto forma di regolamento, concernono il pascolo nei boschi e nei i terreni pascolivi e sono redatte secondo le finalità ed ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, con particolare riguardo agli articoli nn. 8, 9 e 10.
2. Le presenti prescrizioni, sostituiscono gli analoghi articoli delle prescrizioni di massima e di polizia forestale provinciali, sono valide su tutto il territorio regionale e si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dei R.D.L. n. 3267/23.
3. Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di regolamentare le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle risorse biologiche e della salvaguardia degli assetti idrogeologici nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

*CS* *9*



## CAPO II

### NORME PER IL PASCOLO NEI BOSCHI

#### **Art. 2 - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi**

1. In applicazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 3267/1923, e fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 353/2000 relativamente al divieto di pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, si osservano le seguenti prescrizioni.
2. Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino e suino è vietato prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di metri 2 e del bestiame bovino ed equino prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di metri 4.
3. Nelle fustaie coetanee il pascolo è vietato dall'anno in cui inizia il periodo di rinnovazione naturale o artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media metri 2 per il bestiame ovino e suino e metri 4 per il bestiame bovino ed equino.
4. Nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;
5. Nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente punto comma 2.

#### **Art. 3 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali**

1. Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

#### **Art. 4 - Pascolo delle capre**

1. In applicazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 3267/1923, per il pascolo delle capre si prescrive che è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive.
2. L'ente competente, eccezionalmente, può autorizzare il pascolo predetto, esclusi in ogni caso i boschi in rinnovazione e quelli in situazioni speciali di cui all'art. 14 della DGR n. 2585/2001 e successive modifiche e sostituzioni.

*ew*



*CAPO III*

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

**Art. 5 – Modalità del pascolo.**

1. Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005 relativamente al divieto di pascolo nelle aree non a rischio di incendio boschivo percorse dal fuoco, si osservano le seguenti prescrizioni.
2. Il pascolo nei terreni pascolivi ubicati al di sopra dei 1000 metri di altitudine non può esercitarsi dal quindici dicembre sino alla fine del mese di marzo di ogni anno.
3. L'ente competente, qualora ricorrano circostanze speciali o eccezionali, può prescrivere la variazione, in aumento o in diminuzione, del periodo, di pascolamento nei terreni al di sopra dei 1000 metri per un massimo di 60 giorni. E' altresì facoltà dell'ente competente limitare o sospendere il pascolo nei terreni ubicati a qualsiasi altitudine in relazione ad eventi meteorologici, calamità naturali, ed ogni qual volta si tema per l'assetto idrogeologico del territorio.
4. Il pascolo vagante può esercitarsi solo nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali stessi o nella disponibilità del medesimo. Ove non siano presenti sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato adeguatamente.
5. È facoltà dell'ente competente di imporre il pascolamento a rotazione od altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme dell'alpicoltura, della zootecnia, della condizionalità e del benessere degli animali, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

**Art. 6 –Pascoli degradati e deteriorati.**

1. Nei pascoli degradati o deteriorati l'ente competente può disporre in merito al carico, alla durata ed al periodo del pascolamento, la ripartizione del pascolo in sezioni, i turni di riposo, nonché sul modo di conduzione dello stesso.

*Car* *ga*





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 7 – Miglioramento e trasformazione dei pascoli.**

1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti sono lasciati alla libera iniziativa degli aventi titolo.
2. La rottura periodica del cotico erboso può essere effettuata solamente in seguito a denuncia di inizio lavori presentata all'ente competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'ente competente, nei 30 giorni suddetti, può impartire prescrizioni allo scopo di impedire danni al suolo e al soprassuolo.
3. La trasformazione dei pascoli in terreni soggetti a periodica lavorazione, laddove consentito dalle disposizioni in materia paesaggistica ed ambientale è subordinata all'autorizzazione dell'ente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923.

*aw*



CAPO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, SORVEGLIANZA E SANZIONI

**Art. 8 – Enti competenti e funzioni.**

1. Le funzioni autorizzative, amministrative e di indirizzo relative alle presenti prescrizioni sono svolte dalla Regione Marche tramite la/e struttura/e regionale/i competente/i al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico. In territorio montano tali funzioni possono essere delegate dalla Regione alle Unioni montane.

2. Le funzioni già esercitate dal Comitato Forestale o dalla Commissione permanente agricoltura e foreste della C.C.I.A.A. sono svolte dalla Giunta regionale tramite la/e struttura/e regionale/i competente/i al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.

**Art. 9 – Sorveglianza**

1. Le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle violazioni alle presenti prescrizioni ed a quelle impartite dagli enti competenti sono svolte dal Corpo Forestale dello Stato o dalla struttura organizzativa che lo sostituisce ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177; possono altresì concorrervi, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del R.D.L. n. 3267/1923, le forze di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia operanti nella Regione Marche.

2. Annualmente il Corpo Forestale dello Stato, o la struttura organizzativa che lo sostituisce ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177, redige un rapporto con il quale riferisce alla Regione sullo stato del settore sulla base dei dati provenienti dall'attività di sorveglianza.

**Art. 10 – Sanzioni.**

1. Per le trasgressioni alle norme di polizia forestale contenute nel presente regolamento, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1023, salvo che non costituiscano violazioni agli articoli nn. 24 e 26 del medesimo, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 e s.m.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 353/2000 relativamente al divieto di pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco e dalla L.R. n. 6/2005 relativamente al divieto

*cu* *pa*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di pascolo nelle aree non a rischio di incendio boschivo percorse dal fuoco, le violazioni alle presenti prescrizioni sono punite come segue:

- per la violazione ai divieti stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00 per ogni capo di bestiame.
- per la violazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4 dell'articolo 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00 per ogni capo di bestiame e per ogni giornata. La medesima sanzione si applica per la violazione alle prescrizioni emanate dall'Ente competente ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 5 e ai sensi dell'articolo 6.
- per la mancata denuncia di inizio lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00. Qualora si verificano danni si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923.

4. Le sanzioni amministrative di cui alle presenti prescrizioni sono applicate secondo quanto disposto dall'articolo 31 (*Applicazione delle sanzioni*) della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, e dalla normativa statale generale.

CAPO V

NORME FINALI

**Art. 11 - Validità.**

1. Le presenti prescrizioni, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della deliberazione di emanazione della Giunta regionale, sostituiscono gli analoghi articoli contenuti nelle prescrizioni di massima e polizia forestale già vigenti per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi.

2. Ogni norma precedente, contraria in tutto od in parte alle presenti prescrizioni, è abrogata.

lu